

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

ALLEGATO D:

CHECK-LIST PER LA RACCOLTA DOCUMENTALE

NOTE PRELIMINARI SU DIMENSIONE AZIENDALE

Le disposizioni operative del Fondo centrale in vigore, prevedono che il calcolo della dimensione d'impresa sia a carico delle imprese beneficiarie della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.

Responsabilità del Confidi: Il Confidi deve accertarsi solamente che l'attestazione prodotta dal soggetto beneficiario finale, sotto la propria responsabilità, in ordine ai requisiti dimensionali, non contrasti con i dati contenuti nella domanda di riassicurazione. Si tratta di una verifica di correttezza formale e materiale che non implica alcun obbligo di approfondimento istruttorio di tipo valutativo in capo al Confidi.

Non c'è obbligo in capo al Confidi di verifiche e/o approfondimenti istruttori di alcun tipo in merito ai requisiti dimensionali sulla base di documentazione acquisita ai fine della valutazione creditizia.


I requisiti dimensionali sono dichiarati dal soggetto beneficiario finale sotto la propria responsabilità a pena della revoca dell'agevolazione (ESL) e senza alcuna influenza sulla validità della garanzia.

Esempio di mancata correttezza formale e materiale: L'impresa dichiara di essere una media impresa ma da quanto riportato nella domanda di controgaranzia il soggetto beneficiario finale risulta avere 300 dipendenti.

Ammenda a carico dell'impresa: Nei casi in cui a seguito di verifiche formali da parte del Fondo di Garanzia (fase controllo documentale/attivazione riassicurazione), venga riscontrato che l'impresa sia di dimensioni maggiori rispetto a quanto da questa dichiarato nella domanda di riassicurazione, il Fondo di Garanzia imputerà all'impresa:

- Se la variazione non comporta un superamento della soglia di PMI un'integrazione della commissione di riassicurazione;
- Se la variazione comporta un superamento della soglia di PMI (diventa grande impresa), la restituzione al Fondo del doppio/triplo del valore dell'ESL generato dalla concessione della riassicurazione.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa Cliente.



Impresa Autonoma, Associata o collegata

È **autonoma** se non è né associata né collegata.

Sono **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- l'impresa in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- l'impresa in cui un'altra dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- l'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante
- le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche **attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche** che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
- Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente) ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Le imprese sono definite **associate** quando un'impresa detiene da sola oppure insieme ad una o più collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra.

Confidimprese FVG potrebbe valutare autonomamente la dimensione d'impresa, in tal caso l'azienda dovrà produrre:

- Se l'impresa risulta collegata e/o associata con altre imprese, dovranno essere raccolti per ognuna di esse:
 - Se soc. di capitali → bilancio dell'ultimo esercizio chiuso completi di nota integrativa, verbale di approvazione e ricevuta di deposito;
 - Se soc. di persone → Ultimo modello unico e Irap con relative ricevute di consegna telematica;
 - DM 10 di ogni mese dell'ultimo esercizio chiuso. Se impresa agricola DMAG di ogni mese dell'ultimo esercizio chiuso;
 - Se l'impresa non presenta dipendenti nell'ultimo esercizio chiuso, dichiarazione firmata e timbrata su carta intestata che ne certifichi un tanto;

DOCUMENTAZIONE DA RACCOGLIERE IN BASE ALLA FORMA GIURIDICA DI IMPRESA RICHIEDENTE

In base alla forma giuridica dell'impresa, Confidimprese FVG, al fine di completare le attività previste dalla disposizioni operative richiederà la seguente documentazione ad integrazione **del modulo di domanda della riassicurazione/controgaranzia, denominato Allegato 4 e della dichiarazione Banca che attesti l'assenza di sofferenza, inadempienza probabile etc.**

1. Società di capitali

- Allegato 4 firmato e timbrato per ogni linea;
- Copia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

2. Società di persone/persone fisiche in contabilità ordinaria:

- Bilanci degli ultimi due esercizi chiusi firmati e timbrati su ogni pagina (per esercizio chiuso si intende l'esercizio per cui è avvenuta la consegna del rispettivo Modello Unico);
- Dichiarazione dell'impresa, firmata/timbrata su carta intestata, che certifichi la veridicità dei dati contabili forniti;
- Modelli Unici e Irap degli ultimi due esercizi chiusi con relativa ricevuta di consegna telematica;
- Allegato 4 firmato e timbrato per ogni linea;
- Copia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

3. Società di persone/persone fisiche, libero professionisti in contabilità semplificata:

- Modelli Unici e Irap degli ultimi due esercizi chiusi con relativa ricevuta di consegna telematica;
- Allegato 4 firmato e timbrato per ogni linea;
- Copia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

START-UP, START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

Definizioni

Start-Up: sono aziende costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;

Start-up innovative: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

Incubatori certificati: gli incubatori di Start-up innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto- legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.

Nel caso in cui la **start-up** abbia già due bilanci depositati (2 modelli unici) non serve la raccolta del Business Plan, in tutti gli altri casi, l'azienda produrrà:

- Bilancio previsionale triennale firmato e timbrato su ogni pagina;
- Business plan triennale firmato e timbrato su ogni pagina;
- Allegato 4 firmato e timbrato per ogni linea (sempre);
- Copia del documento di identità del firmatario in corso di validità

DOCUMENTAZIONE DA ROCCOGLIERE SULLA BASE DELLA FINALITA' DELL'OPERAZIONE

Finalità NON ammissibili:

NON sono ammissibili alla riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale le operazioni che presentano le seguenti finalità:

- Operazioni riferibili, anche parzialmente, al pagamento di **Debiti verso lo stato, debiti verso Enti Previdenziali, Debiti IVA, debiti erario**.
- Operazioni di **consolidamento fidi a breve** su stessa Banca o gruppo Bancario: NON più ammissibili in base alla nuova normativa. Se le operazioni oggetto di consolido sono riferite ad operazioni già garantite al Fondo Centrale il consolidamento è invece possibile.
- Operazioni di **rinegoziazione** su stessa Banca o gruppo Bancario: NON più ammissibili in base alla nuova normativa. Se le operazioni oggetto di rinegoziazione sono riferite ad operazioni già garantite al Fondo Centrale la rinegoziazione è invece possibile.

La documentazione da raccogliere in base alla finalità sarà la seguente:

INVESTIMENTI

Le operazioni presentate al Fondo Centrale a fronte di investimenti, debbono obbligatoriamente prevedere come allegato un dettagliato **programma d'investimento**.

Il programma d'investimento può essere unicamente a fronte di spese e costi per **investimenti in attivi materiali e attivi immateriali ammortizzabili**.

Il programma di investimento deve contenere la **descrizione dettagliata dell'investimento previsto**, il relativo **piano di copertura finanziaria**, i **tempi** di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che l'azienda intende sostenere. I soggetti beneficiari finali avranno **l'onere di conservare la documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento** e a trasmettere la stessa in caso di richiesta da parte del Gestore in fase di controllo documentale o di escussione. Nel caso in cui l'investimento **non** venga realizzato entro il termine massimo dei tre anni oppure **non** venga rispettato l'obbligo di conservazione e

trasmissione della relazione finale la garanzia del fondo, **verrà revocata**, fatto salvo il mantenimento dell'efficacia della garanzia nei confronti del Confidi.

Una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, **al 40%** dell'importo complessivo della stessa, **può avere ad oggetto** anche il finanziamento del capitale circolante **(liquidità) connesso alla realizzazione del programma di investimento.**

Il programma di investimento deve essere completato entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Il programma di investimento non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

LIQUIDITA'

Nel caso in cui l'operazione sia riferibile al:

- Pagamento di Debiti verso Fornitori e/o acquisto Scorte, alla domanda si dovrà allegare il REGISTRO IVA ACQUISTI dei 3 mesi antecedenti al domanda al Fondo.
- Pagamento debiti verso Dipendenti (No enti etc), alla domanda si dovrà allegare l'ultimo bilancio d'esercizio e il bilancio provvisorio, un tanto per verificare la congruità del debito rispetto i dati di bilancio.
- Nel caso di Fideiussioni: bozza testo fideiussione, contratto tra beneficiario e azienda richiedente sottostante alla richiesta di fideiussione, visura + documentazione contabile azienda beneficiaria della fideiussione.

CONSOLIDO E RINEGOZIAZIONE ESPOSIZIONI BANCARIE SU BANCA/GRUPPO BANCARIO DIVERSO

Nel caso di operazioni di consolido passività a breve su altro istituto, in allegato alla domanda dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto dell'operazione oggetto di consolido.

Nel caso di rinegoziazione esposizioni a finanziamenti/mutui a medio lungo termine (>18 mesi) si dovrà allegare il piano d'ammortamento delle operazione oggetto di rinegoziazione.

NOTE

Pegno Titoli: la presenza di un pegno titoli o un pegno in denaro esclude la possibilità di presentare la pratica al Fondo.

Dichiarazione De Minimis: si richiede di prestare la massima attenzione alla dichiarazione De Minimis, presente in Allegato 4. Per la compilazione si suggerisce di analizzare preventivamente i dati De Minimis riferiti alla propria impresa presenti nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, visitando la pagina: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>